



[Torna alla pagina precedente](#)

N. 01300/2015 REG.PROV.COLL.
N. 03192/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luisa **Tezza**, con domicilio eletto in Milano, presso Segreteria T.A.R. Lombardia;

contro

Comune di Pavia in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Irene Nadile, con domicilio eletto presso Federico Lerro in Milano, Via S. Barnaba, 39;

nei confronti di

Asl - Azienda Sanitaria Locale di Pavia;

per l'annullamento

del provvedimento prot. 39969 in data 01.10.2013, ricevuto il 10.10.2013, con il quale il Comune di Pavia, Settore Servizi Sociali, di fatto rigettava l'istanza avanzata dal tutore in data 04.09.2013 " a mettere immediatamente a disposizione di -OMISSIS- un educatore formato ex D.M 520/1998 all'interno del progetto individualizzato da attivare quanto prima siccome evidenziato e richiesto dalla stessa ASL di Pavia"; di tutti gli atti connessi; e per l'annullamento, con motivi aggiunti,

della nota prot. 18350 in data 10.03.2014, ricevuta il 10.03.2014, con il quale l'ASL di PAVIA, dott. Giovanni Bernardini, Responsabile della U.O.S. Fragilità e Integrazione Sociale, riteneva "adeguato alla stesura ed alla realizzazione del Progetto individualizzato il profilo del Tecnico della riabilitazione psichiatrica considerato equivalente a quello dell'Educatore Professionale ex D.M.

520/1998.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pavia in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2015 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso principale, l'atto con il quale l'amministrazione comunale non ha messo a disposizione dell'assistito un educatore professionale avente diploma ex D.M. 520/1998.

Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione l. 328/2000 artt. 6 e 14; violazione dpcm 14.2.2901. violazione l.e.a. — livelli essenziali assistenza sanitaria.

II) Eccesso di potere per difetto dei presupposti difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, irragionevolezza, perplessità dell'azione amministrativa.

III) Ulteriore violazione l. 328/2000 art. 14; eccesso di potere per difetto di istruttoria; carenza di motivazione.

IV) Violazione dm 520/98 art. 1; violazione l. 328/2000.

V) Violazione art. 2 e 7 L.R. 3/2005; violazione dgr n. 9/983 del 15.12.2010; violazione principio personalizzazione.

VI) Violazione l.r. 3/2008 artt. 2 e 7; violazione principi libertà di scelta, appropriatezza, effettività ed efficacia: violazione "convenzione ONU sul diritto delle persone con disabilità", art. 19.

VII) violazione DPCM 14.2.2001: violazione art. 32 cost: violazione art. 1 l. 104/1992.

VIII) Violazione l. 67/2006 ("misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione) art. 2;

IX) Violazione "convenzione ONU sui diritti delle persone art. 2. 3 e 5. violazione principio accomodamento ragionevole e principio di non discriminazione.

X) Violazione d.m. 520/98: violazione "convenzione ONU sul diritto delle persone con disabilità, artt. 25 e 26.

2. Con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato il parere dell'ASL con il quale è stato ritenuto adeguato alla stesura ed alla realizzazione del Progetto individualizzato il profilo del Tecnico della riabilitazione psichiatrica, per i seguenti motivi.

I) Violazione L. 328/2000 artt. 6 e 14: violazione DPCM 14.2.2001; violazione l.e.a. - livelli essenziali assistenza sanitaria; eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria,

travisamento dei fatti: contraddittorietà.

II) violazione dm 520/98 e dm. 182/2001; travisamento; eccesso di potere per difetto di istruttoria; carenza di potere.

III) Violazione DM 520/98 e DM 182/2001; eccesso di potere per difetto di istruttoria; travisamento presupposti; carenza di motivazione; sviamento.

IV) Violazione art. 2 e 7 l.r. 3/2008; violazione dgr n. 9/983 del 15.12.2010: violazione principio personalizzazione: carenza di motivazione; sviamento di potere.

V) violazione l.r. 3/2008 art. 2 e 7: v: insussistenza e/o 'travisamento dei presupposti di fatto; violazione principi libertà di scelta; appropriatezza; effettività ed efficacia; violazione "convenzione ONU sul diritto delle persone con disabilità", art. 19.

VI) violazione DPCM 14.2.2001; violazione art. 32 cost: violazione art. 1 L. 104/1992.

VII) violazione "convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità" art. 2. 3. s. 25 e 26; violazione principio accomodamento ragionevole e principio di non discriminazione

La difesa del Comune ha chiesto la reiezione dei ricorsi.

All'udienza del 16 aprile 2015 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso principale è fondato.

Dall'esame degli atti risulta che -OMISSIS--OMISSIS- è affetto da disturbo autistico e ritardo mentale grave

In relazione a tale patologia è seguito dai servizi sociali del Comune di Pavia ed in cura presso il CCD Il Naviglio.

I C.D.D. sono unità di offerta a ciclo continuativo diurno, usufruite da persone con disabilità grave.

Lo stato di gravità che è relativo alle condizioni di salute e di autonomia/indipendenza delle persone, che si riflette nel compimento delle azioni quotidiane della vita.

A titolo esemplificativo, nei C.D.D. sono presenti le persone con disturbi del comportamento, con particolare riferimento allo spettro autistico, o persone con altre gravi patologie.

La patologia di cui soffre -OMISSIS- richiede interventi sia di tipo sanitario che di tipo riabilitativo. Infatti dalla relazione della dr.ssa Orio in data 30/04/2014 in atti risulta che la persona soffre di un disturbo dello sviluppo non altrimenti specificato che non è riconducibile a schizofrenia o a patologie principalmente psichiatriche..

Ne deriva che egli necessita dell'apporto di figure professionali appartenenti all'area educativa ed all'area riabilitativa.

Sebbene le disposizioni normative in merito (cfr. Delibera della Giunta Regionale n. 18334 del 23 luglio 2004, allegato "A", che definisce gli standard di assistenza prescritti per il funzionamento dei CDD) lascino spazi di discrezionalità tecnica alle strutture per l'individuazione delle figure professionali da utilizzare, tale discrezionalità trova il proprio limite nell'obbligo di impiego di figure professionali, per le aree educativa e riabilitativa, che siano riconducibili al dettato del Decreto Ministeriale della Sanità, n. 520/1998 e nell'obbligo di dedicare il 50% del "minutaggio" settimanale per ospite (cioè 450 minuti) all'intervento di "figure professionali appartenenti all'area educativa, all'area riabilitativa e all'area infermieristica".

A sua volta tale discrezionalità dev'essere esercitata nell'interesse esclusivo del paziente, garantendo che il mix di figure professionali previste sia adeguato alle sue necessità, in quanto la legge prevede progetti terapeutici della persona con disabilità grave di tipo individualizzato, con la conseguenza che i team di lavoro debbono garantire quella flessibilità nelle competenze che è richiesta dalle necessità dei pazienti.

In particolare la tutela costituzionale del diritto alla salute (art. 32 Cost.), letto alla luce del principio di uguaglianza sostanziale, secondo il quale la Repubblica deve rimuovere gli

ostacoli al pieno sviluppo della persona umana, comporta che, laddove le cure comportino interventi sia di tipo sanitario che riabilitativo, non sia possibile una lettura riduttiva che, privilegiando solo alcuni aspetti della cura, comportino una riduzione delle cure finalizzata alla tutela di esigenze organizzative della struttura.

Venendo al caso in questione deve ritenersi che, sebbene il degente sia trattato in un C.C.D. occorre che in tale unità di offerta siano presenti operatori sociosanitari (in particolare:educatori professionali) in grado di sviluppare una confacente relazione di aiuto riabilitativo, assai delicata e complessa, con le persone utenti.

In merito il Decreto Ministeriale n. 520/1998, recita: “L’Educatore Professionale è l’operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da una equipe multidisciplinare, volti ad uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia”.

Nell’ampio spettro degli educatori laureati soltanto gli educatori professionali, con diploma abilitante, sono in possesso di adeguate cognizioni sanitarie di base, avendo frequentato il corso di laurea SNT/2, classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione.

Ne consegue che il rifiuto del Comune di mettere a disposizione di -OMISSIS- un educatore formato ex D.M. 520/1998 risulta illegittimo e dev’essere annullato.

3. Anche il ricorso per motivi aggiunti è fondato.

L’atto dell’ASL che indica adeguato alla stesura ed alla realizzazione del Progetto individualizzato di -OMISSIS- il profilo del Tecnico della riabilitazione psichiatrica considerato equivalente a quello dell’Educatore Professionale ex D.M. 520/1998 non è sufficientemente motivato con riferimento ai profili di fatto per cui i due profili tecnici risulterebbero equivalenti e, di conseguenza risulta perplesso nella motivazione, che si riduce ad una petizione di principio.

Infatti il provvedimento non contiene alcuna valutazione della documentazione medica fornita dal ricorrente e delle stesse note dell’Azienda Ospedaliera di Pavia (es. nota 23/09/2013) nelle quali si indica come profili professionali idonei ad -OMISSIS- l’educatore professionale ex D.M. 520/98, limitandosi a sostenere la prevalenza della disabilità psichica sugli altri aspetti patologici.

In definitiva anche il ricorso per motivi aggiunti va accolto per difetto di motivazione con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna le amministrazioni al pagamento delle spese processuali al ricorrente nella misura di euro 1.500,00 per ciascuna, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento,

all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore

Valentina Santina Mamei, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)